

MEMORIA CISL

per la Commissione Bilancio del SENATO

su **disegno di legge A.S. 1766** (Conversione in legge del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all' emergenza epidemiologica COVID – 19*)

SANITA'

Le misure contenute nel provvedimento in materia sanitaria sono mirate al potenziamento del Sistema sanitario in tutto il territorio nazionale.

ART. 1 - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO PER INCENTIVI IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Per l'anno 2020, è previsto un incremento di risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente dal Servizio sanitario nazionale e direttamente impiegato a contrastare l'emergenza epidemiologica. Pertanto, a tal fine, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità **sono complessivamente** incrementati nel limite dell'importo pari a 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente 2020.

Sono stanziati, inoltre per il 2020, ulteriori 100 milioni di euro, per il reclutamento di specializzandi e il richiamo di medici in pensione, a valere sul finanziamento sanitario corrente 2020.

Riteniamo assolutamente inadeguato l'ammontare delle risorse stanziato per le motivazioni di cui all'art. 1. Si tratta di migliaia di lavoratori, che prestano la loro opera in un settore sovraccarico di lavoro e di stress e a rischio burnout, nonché in una condizione di rischio permanente di contrarre il covid-19.

ART. 18 - RIFINANZIAMENTO FONDI

Viene previsto un incremento di 1,410 miliardi di euro per il Fondo sanitario nazionale 2020.

Valutiamo ancora insufficiente l'incremento di risorse stanziato per il fabbisogno sanitario nazionale. A tal proposito è necessario considerare che la grave situazione emergenziale, che ci troviamo a fronteggiare sul versante sanitario, si scontra con un Servizio sanitario nazionale fortemente indebolito dai continui tagli al finanziamento, operati da oltre un decennio, che ammontano a oltre 30 miliardi di euro.

L'inadeguatezza delle risorse non solo non è in grado di dare copertura agli interventi necessari per superare l'emergenza del Coronavirus, ma si corre il rischio, per mancanza di personale, di ridurre e/o sospendere le cure domiciliari e i servizi sul territorio, indispensabili per le categorie più fragili (cronici, anziani non autosufficienti, malati mentali, ecc.), creando serie difficoltà a milioni di famiglie e sviluppando un'ulteriore emergenza assistenziale.

ART. 16 - ULTERIORI MISURE DI PROTEZIONE A FAVORE DEI LAVORATORI E DELLA COLLETTIVITÀ

La norma prevede per tutelare, durante la fase emergenziale i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, in coerenza con le linee guida dell'Oms, in conformità alle attuali evidenze scientifiche e previa valutazione dell'Iss.

La nostra attenzione, oggi, è certamente rivolta a tutti i lavoratori, ma in particolare a tutti gli operatori sanitari i quali, per poter svolgere la propria funzione in una condizione di “basso rischio” clinico, necessitano di essere adeguatamente protetti con i dispositivi necessari, secondo le più convincenti evidenze scientifiche e secondo il più prudente principio di cautela

Pertanto a tal fine, considerati gli alti numeri di contagi, chiediamo di garantire, in via assolutamente prioritaria, a tutto il personale sanitario, tecnico e ausiliario che opera nei servizi sanitari, sulla base di una valutazione del rischio di esposizione al SARS-CoV-2 effettuata dal datore di lavoro nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 e in base alle disposizioni fornite con circolari del Ministero della salute, con il concorso del medico competente, la fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) nella quantità adeguata e con rispondenza degli stessi ai requisiti tecnici necessari a tutelare la salute sia dei professionisti ed operatori che dei cittadini, garantendo altresì idonei percorsi di addestramento al corretto utilizzo degli stessi.

NOTA - ESTENSIONE NORME AI POLICLINICI UNIVERSITARI E ALLE AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

È doveroso segnalare che la rigida formulazione di alcune norme introdotte dal Governo che attengono alle Aziende e agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale ed al personale medico e sanitario ivi operante, non prevede l'applicazione del disposto legislativo alle Aziende Ospedaliere Universitarie integrate con il SSN e, laddove non costituite, ai Policlinici Universitari a gestione diretta, nonché al personale universitario operante in convezione presso le Aziende e gli Enti del SSN, che come è noto è personale con stato giuridico universitario a cui si applicano specifiche norme del SSN solo per una serie di rinvii normativi.

Essendo le predette Istituzioni e il relativo personale impegnati nell'emergenza epidemiologica in corso, anche con riferimento alle attività di ricerca necessarie per far fronte all'attuale scenario, si ritiene necessario che in fase di conversione di tenere in debita considerazione l'esigenza di ricomprendere tale specifica funzione del comparto università.

Pertanto riteniamo che, fermo restando lo speciale stato giuridico del personale e le specifiche norme della contrattazione di settore, le disposizioni di cui agli artt. 1 e 12 debbano essere estese anche alle Aziende Ospedaliere Universitarie di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.517 e, laddove non costituite, ai Policlinici Universitari, secondo modalità definite d'intesa con le Università di riferimento. Le medesime disposizioni si applicano, altresì, anche al personale universitario operante ai sensi del predetto decreto legislativo presso le Aziende e gli Enti del SSN", ivi comprese le Aziende di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.517".

LAVORO

Il decreto legge 17 marzo 2020 n.18 offre una ampia copertura di sostegno al reddito ai lavoratori che hanno dovuto sospendere o sospenderanno l'attività a causa dell'emergenza epidemiologica in corso. Apprezziamo che siano state recepite molte delle nostre istanze e segnalazioni delle varie fattispecie di cui tenere conto.

Tuttavia di seguito presentiamo una serie di richieste per ampliare la tutela, alla luce dell'evolversi della situazione sanitaria e dei conseguenti nuovi provvedimenti restrittivi del Governo che rendono oggettivamente insufficienti le misure e le relative risorse finanziarie stanziare.

Osservazioni generali:

In generale è troppo breve il periodo di nove settimane di durata massima per i periodi di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga, così come è del tutto insufficiente aver previsto un'indennità per il solo mese di marzo per i lavoratori autonomi, agricoli, stagionali, dello spettacolo. Serve dunque un nuovo stanziamento di risorse per prolungare i periodi di durata massima di tutti i trattamenti a sei mesi.

Inoltre tutte le misure previste sono rivolte a lavoratori che devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono la prestazione al 23 febbraio, ma ci sono anche diversi casi di lavoratori assunti dopo il 23 febbraio che, senza ammortizzatori sociali, non potrebbero coprire le sospensioni in alcun modo, non avendo neppure maturato ferie e permessi. Quindi chiediamo che la data limite sia spostata al giorno di entrata in vigore del decreto in esame.

Segnaliamo anche la nostra preoccupazione rispetto alla condizione dei milioni di lavoratori a tempo determinato che rischiano di essere fra i soggetti più esposti in questa fase di riorganizzazione del sistema produttivo. In particolare c'è un problema specifico per la somministrazione a tempo determinato legata al divieto di attivazione del lavoro in somministrazione in caso di ammortizzatori sociali presso azienda utilizzatrice. Va chiarito che tale divieto, per il periodo della durata della emergenza, non opera per le proroghe dei contratti a termine in essere, altrimenti si verificherebbe un esodo difficilmente gestibile e che si scaricherebbe immediatamente sulla Naspi. Allo stesso tempo si porrà, al termine dell'emergenza covid-19, il tema delle eventuali richieste di rinnovi con lo stesso utilizzatore per tutti quei contratti in cui i lavoratori sono rimasti disoccupati o potrebbero rimanerlo in virtù di contratti in scadenza non prorogati. Per questi ultimi si potrebbe pensare ad una sospensione della necessità di attivazione della causale per il primo contratto rinnovato presso lo stesso datore di lavoro al termine della emergenza Covid 19 .

Nel dettaglio delle singole norme:

ART.19 – CIGO E ASSEGNO ORDINARIO

- L'articolo estende a tutto il territorio nazionale, con alcuni aggiustamenti, quanto già previsto dal decreto-legge 2 marzo 2020 n.9 per la sola zona rossa, ma manca una norma di coordinamento con il citato decreto, il quale prevede che il trattamento di Cigo legato all'emergenza covid-19 dura tre mesi nella zona rossa, mentre nel decreto in esame dura 9 settimane (due mesi). Va chiarito che la nuova prestazione non può che essere cumulabile alla precedente.
- E' necessario chiarire che il trattamento speciale con causale "covid-19" è previsto anche per la Cisoa (Cassa integrazione salariale per gli operai dell'agricoltura).
- Poco chiara la norma che stabilisce che "l'informazione, la consultazione sindacale e l'esame congiunto devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva". In particolare non è chiara la differenza tra informazione e comunicazione preventiva, e se per "preventiva" si intendesse "antecedente alla sospensione", si rischierebbe di non poter coprire le sospensioni iniziate prima dell'entrata in vigore del decreto in esame. Pertanto riteniamo che la comunicazione debba essere preventiva rispetto alla data di presentazione dell'istanza e non rispetto all'inizio della sospensione.

- I Fondi per i lavoratori somministrati e dell'artigianato, alla luce dei primi dati e delle prime domande di accesso ai trattamenti previsti, rischiano di non poter riuscire a coprire le domande per il periodo previsto dal decreto in esame, neppure con il finanziamento previsto dal decreto stesso. Ad oggi sia il fondo FSBA che il Fondo di solidarietà della somministrazione hanno già ricevuto e continuano a ricevere domande che coinvolgono nella richiesta di assegno ordinario decine di migliaia di lavoratori, e ci si aspetta un forte ulteriore incremento dopo i più recenti provvedimenti che hanno opportunamente ampliato il fermo alle attività. Chiediamo una integrazione consistente del finanziamento tale da consentire una tutela e una copertura economica ai lavoratori in tempi congrui e dare la possibilità alle imprese di riprendere le attività appena sarà possibile senza disperdere il patrimonio professionale.

ART.22 - CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

- L'articolo estende a tutto il territorio nazionale, anche per la cassa in deroga, quanto già previsto dal decreto-legge 2 marzo 2020 n.9 per la sola zona rossa, ma manca una norma di coordinamento con il citato decreto, il quale prevede che il trattamento di Cassa integrazione in deroga legato all'emergenza covid-19 dura tre mesi nella zona rossa ed un mese nelle tre Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, mentre nel decreto in esame dura 9 settimane (due mesi). Va chiarito che la nuova prestazione non può che essere cumulabile alla precedente.
- Va chiarito il campo di applicazione, esplicitando che la cassa integrazione in deroga ai sensi di questo provvedimento può essere richiesta anche dai datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della cassa Integrazione straordinaria ma che non possono usufruirne in quanto per questo strumento non è stata prevista una specifica causale "covid-19", oppure perché hanno esaurito i limiti massimi di durata.
- Il testo va modificato per includere tra i beneficiari della cassa integrazione in deroga i lavoratori domestici, fortemente danneggiati in quanto le famiglie in queste settimane stanno chiedendo di sospendere o interrompere l'attività per ovvii motivi di sicurezza sanitaria.
- Va rafforzato nel testo, al fine di evitare equivoci, che è l'accordo quadro tra Regione e parti sociali la sede per stabilire criteri e procedure.
- E' necessario istituire una procedura ad hoc per le richieste da parte di aziende multilocalizzate, cioè relative ad unità produttive localizzate in almeno due Regioni. In questi casi le aziende invieranno la domanda relativa alle diverse unità produttive al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

ART. 19 E ART.22

Richieste che si riferiscono sia a cigo e assegno ordinario (art.19) che alla cassa integrazione in deroga (art.22):

- La procedura per il pagamento diretto da parte dell'Inps (prevista come modalità esclusiva di pagamento per la cassa integrazione in deroga, e prevista in alternativa all'anticipo delle aziende per cigo e assegno ordinario a carico del Fis) ha tempi troppo lunghi, che arrivano a mesi. Chiediamo che :
 - sia consentito l'anticipo della prestazione da parte dell'azienda anche in caso di cassa integrazione in deroga, scelta, quest'ultima, che decongestionerebbe molto il lavoro dell'Inps, eventualmente lasciando il pagamento diretto da parte dell'Inps come ipotesi residuale nei casi in cui le aziende non abbiano liquidità
 - siano accelerate e semplificate le procedure per consentire la liquidazione diretta delle prestazioni da parte dell'Inps entro un mese dall'approvazione della richiesta, dando mandato all'Inps di individuare modalità idonee ed eliminando il richiamo (art.22 comma 6) alla disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede che il datore di lavoro invii all'Inps i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro sei mesi, un tempo inspiegabilmente lungo in una fase di emergenza come la attuale
 - siano semplificate le procedure e le modalità di successivo conguaglio con le quali l'azienda può anticipare le prestazioni ai lavoratori, in modo da incoraggiare al massimo tale modalità
- Altro chiarimento che riteniamo essenziale è l'esplicitazione che non è necessario, per avere accesso agli ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro previsti dagli artt. 19 e 22, che le aziende debbano avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità (ferie, permessi, etc), come invece stabilito dal comma 8 dell'art.2 del Decreto Interministeriale 83473 del 1.8.2014, con una norma che non è chiaro se sia superata oppure no.

ART. 29 - INDENNITÀ LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI

La dicitura “che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione” rischia di essere poco chiara e di ricomprendere soltanto chi è stato licenziato. Va dunque chiarito che i lavoratori che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro sono tutti coloro che sono stati impegnati dal 1 gennaio 2019 nelle attività stagionali ed abbiano cessato il rapporto non per dimissioni.

Tra i beneficiari della norma vanno inclusi i lavoratori delle aziende di sanificazione del tessile (lavanderie industriali), che operano prevalentemente per il settore turistico-alberghiero.

Va inoltre chiarito che il beneficio comprende anche i lavoratori somministrati.

ART. 30 - INDENNITÀ LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO

Va chiarito che il beneficio comprende anche i lavoratori somministrati.

ART. 33 - PROROGA DEI TERMINI IN MATERIA DI DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE NASPI E DIS-COLL

Il testo risponde alle nostre richieste per quanto riguarda lo spostamento dei termini per la domanda delle prestazioni, non per quanto riguarda la decorrenza. Avevamo infatti chiesto che la decorrenza di Naspi e DisColl, ordinariamente prevista dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda, fosse stabilita, in questa fase di emergenza, dall'ottavo giorno dalla

cessazione del rapporto di lavoro, per salvaguardare il diritto ad una prestazione congrua di chi, presentando la domanda a ridosso della scadenza, dovesse nel frattempo riprendere l'attività lavorativa e si dovesse trovare a vedersi riconosciuta l'indennità per un periodo molto breve e non corrispondente al periodo di effettiva disoccupazione. Il testo del decreto in esame stabilisce invece la decorrenza dal sessantottesimo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro.

ART.39 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGILE

Si tratta di misure importanti per favorire la continuità lavorativa di chi è più debole. Tuttavia continuiamo a ritenere eccessiva e impropria la possibilità di procedere ad attivare la modalità di lavoro agile senza accordo per sei mesi, come stabilito dal DPCM del 9 marzo scorso, pur tenendo conto della situazione eccezionale e ritenendo molto importante facilitare l'utilizzo di questo strumento ad evitare che certe attività si blocchino completamente.. Andrebbe dunque previsto che, dopo una prima attivazione possibile senza accordo individuale, lo stesso vada definito entro un certo periodo, ad esempio due-tre mesi, recuperando ove possibile anche un accordo collettivo. Infatti l'accordo individuale deve disciplinare questioni delicate a partire dalle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e gli strumenti utilizzati dal lavoratore, i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

ART.41 - FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI

La logica della norma, per la quale fino al 1 giugno 2020 i Presidenti dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti sono nominati commissari degli stessi e le integrazioni salariali di competenza dei Fondi sono concesse dai Commissari, corrisponde all'esigenza di operare in una situazione di urgenza, ma non tiene conto della gestione paritetica e bilaterale dei Fondi.

ART.46 - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI

La preclusione di licenziamenti individuali e collettivi, nonché la sospensione delle procedure già avviate, deve partire, come tutte le altre norme, dal 23 febbraio e non dall'entrata in vigore del decreto.

Vanno esclusi i casi di esodo incentivato sulla base di accordi collettivi e i licenziamenti legati ai cambi di appalto se è già previsto che i lavoratori passeranno a nuovo appalto.

PUBBLICO IMPIEGO E P.A.

ART. 25 - CONGEDO E INDENNITA' PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO, NONCHE' DEL SETTORE SANIRARIO PRIVATO ACCREDITATO PER EMERGENZA COVID-19

Positiva l'equiparazione dei dipendenti pubblici a quanto già previsto per i lavoratori privati in tema di accesso al congedo straordinario e indennità.

Tuttavia andrebbe estesa a tutti i lavoratori pubblici appartenenti a settori diversi da quello sanitario la possibilità di fruire del bonus baby sitting come previsto dal comma 8 dell'art. 23 nella misura di 600 euro.

Inoltre, al fine di evitare che alcune categorie sanitarie restino escluse dal beneficio del bonus, andrebbero ampliate le categorie di lavoratori pubblici e privati del settore sanitario pubblico e privato accreditato che ne hanno diritto estendendolo a medici, veterinari, sanitari, professioni sanitarie e categorie del comparto delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari, assistenti sociali e operatori tecnici direttamente impegnati nell'emergenza epidemiologica. Per queste categorie la misura del bonus dovrebbe essere innalzata a 1500 euro.

ART. 70 - POTENZIAMENTO DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

La misura è positiva perché consente l'utilizzo delle risorse destinate al salario accessorio da tempo inutilizzate a seguito delle normative sul contenimento dei fondi per la contrattazione integrativa succedutesi nel tempo, non da ultimo l'art. 23 del Dlgs n. 75/2017.

Tale incremento andrebbe però destinato al Fondo risorse decentrate per il pagamento dei trattamenti economici accessori del personale dell'Agenzia chiamato ad impegni suppletivi, che non sono solo quelli legati all'emergenza COVID-19 ma per es. quelli legati all'incremento dell'azione di contrasto alle frodi sulle accise o a quelle previste dalla legge di bilancio in materia di giochi e di nuove imposte o al rafforzamento del controllo presso porti e aeroporti legati al processo di Brexit. Pertanto riteniamo tale destinazione più funzionale rispetto a quella del lavoro straordinario, peraltro già abbondantemente utilizzato dall'Agenzia.

ART. 87 - MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI LAVORO AGILE E DI ESENZIONE DAL SERVIZIO E DI PROCEDURE CONCORSUALI

La norma è certamente da valutare in modo positivo perché, pur se limitatamente al periodo di emergenza, stabilisce che il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche favorendo concretamente la lotta alla diffusione del coronavirus dal momento che la presenza del personale è limitata alle sole attività indifferibili e che richiedono la presenza sul luogo di lavoro.

Tuttavia, nel caso in cui non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1 lett. b) (prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.81) si propone di impegnare il personale che abitualmente svolge attività non lavorabili a distanza, in attività di formazione in remoto utilizzando pacchetti formativi predisposti dai datori di lavoro prima di utilizzare gli strumenti delle ferie pregresse, della banca delle ore, della rotazione e di altri analoghi istituti.

ART. 100 - MISURE A SOSTEGNO DELLE UNIVERSITA' DELLE ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E DEGLI ENTI DI RICERCA

La norma è finalizzata a destinare maggiori risorse all'intero comparto (50 mln/€) ma date le complessità, la rilevanza e la oggettiva difficoltà logistica dei servizi resi, anche per la didattica a distanza nella realtà AFAM, ad esempio, e per attivare piattaforme a distanza dei servizi agli studenti, oggi garantiti con lo smart working attraverso strumenti propri dei lavoratori non docenti, si ritiene necessario prevedere uno stanziamento di somme aggiuntive almeno pari a quelle previste dal decreto (50 mln/€) per il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca".

ART. 115 - STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE

La norma è positiva perché prevede il superamento del tetto di cui all'art. 23, comma 2, del Dlgs n. 75/2017, ma tale superamento deve riguardare non solo risorse destinate al pagamento dello straordinario bensì anche delle indennità correlate alle attività di contenimento del fenomeno epidemiologico COVID-19. La norma, inoltre, deve essere applicata anche al personale delle Unioni di Comuni.

IMPRESA

*Per ciò che concerne il sostegno alle attività produttive il provvedimento, nei titoli, risponde a diverse richieste avanzate dalla CISL e mette in campo un articolato ventaglio di assoluta urgenza. Tuttavia, appare decisamente **insufficiente per portata e intensità**.*

*Il limitato volume della dotazione complessiva dà al decreto un **respiro corto**, di breve termine, che richiederà nuovi interventi volti anche a rifinanziare i Fondi a sostegno delle aziende. Le condizioni inedite di emergenza sociale ed economica, come pure la **stabilità dei mercati finanziari**, avrebbero richiesto una mobilitazione di risorse molto più coraggiosa per sostenere l'attività produttiva, in linea con quanto stanziato da altri grandi Paesi.*

ART. 49 – FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI

Le misure relative al sostegno del credito per le aziende, in particolare, appaiono condivisibili nelle intenzioni, ma incapaci di mettere in campo quella “massa critica” necessaria a dare risposte strutturali, come invece è stato fatto in altri grandi Paesi d'Europa. Apprezzabile ma insufficiente il potenziamento del **Fondo di garanzia per le PMI** e l'estensione nazionale delle deroghe all'accesso delle linee di credito. La copertura di 1,5 miliardi è tuttavia molto sottodimensionata rispetto alle reali esigenze e le drammatiche condizioni in cui versa la fitta e diffusa rete italiana delle medie, piccole e microimprese. Un network composto da centinaia di migliaia di realtà che sostengono la nostra economia e che compone gran parte delle filiere strategiche duramente colpite dalla crisi, a partire da turismo, artigianato e commercio. Occorre rafforzare di molto il Fondo, anche facendo afferrare risorse comunitarie, se si vuole sostenere con efficacia questa essenziale spina dorsale del nostro sistema sociale e produttivo.

ART. 55 – MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE

In merito all'incentivazione alla **cessione dei crediti deteriorati** attraverso la concessione di crediti di imposta, si richiama il bisogno di porre attenzione sulle società che ne gestiranno il recupero, vista la probabile proliferazione di queste attività. Occorre massima selezione e vigilanza per evitare operazioni speculative. Il limite del 20% potrebbe essere incrementato, mentre il volume massimo di 2 miliardi di euro appare congruo.

ART. 56 – MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Quanto alle **moratorie straordinarie** introdotte sul credito per le microimprese e le PMI che hanno ottenuto prestiti, va detto che lo strumento è in sé condivisibile, ma sconta una probabile sottovalutazione nella previsione di intervento, ferma a un importo massimo di 87 miliardi. Sarebbe inoltre opportuno, visto l'entità e la profondità delle ripercussioni economiche determinate dal *lockdown*, prorogare il divieto di revoca delle linee di credito oltre il 30 settembre 2020.

ART. 57 – SUPPORTO ALLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE MEDIANTE MECCANISMI DI GARANZIA

Opportuna e coerente con le nostre richieste è anche l'attivazione di **Cassa depositi e prestiti** e la relativa controgaranzia dello Stato per consentire agli istituti di credito di erogare più agevolmente il credito. Tale leva finanziaria va però potenziata notevolmente, anche in considerazione del moltiplicatore che riesce ad attivare. Occorre prendere a riferimento, ad esempio, il modello attivato in Germania con la mobilitazione garantita dalla KfW, che attiverà e metterà a disposizione delle aziende tedesche un volume complessivo di circa 550 miliardi di euro.

ART. 72 – MISURE PER L' INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PAESE

Estremamente debole e inadeguato è invece l'intervento sull'internazionalizzazione e sul **sostegno del Made in Italy**. Il neocostituito Fondo di promozione integrata, alimentato con appena 150 milioni di

euro, appare del tutto insufficiente alla sfida strategica della ripartenza dell'export. Bisogna intervenire con grande determinazione, a partire dai lavori parlamentari di conversione del decreto, per moltiplicare le risorse a disposizione di questa voce strategica, in considerazione della durissima prova che stanno attraversando le nostre esportazioni.

ART. 43 – CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA E POTENZIAMENTO PRESIDI SANITARI

Va fatto uno sforzo in più anche per elevare la dotazione messa a disposizione da INAIL a Invitalia Per l'**acquisto di dispositivi di protezione** individuale. I 50 milioni individuati possono dare solo un primo impulso alla piena diffusione dei DPI nei luoghi di lavoro. Sono infatti quasi 8 milioni i lavoratori che ogni giorno ancora operano sul territorio nazionale.

ART. 80 – INCREMENTO DOTAZIONE CONTRATTI DI SVILUPPO

L'incremento di 400 milioni di euro sulla dotazione dei **Contratti istituzionali di sviluppo** è solo un passo nella giusta direzione, a cui ne devono seguire altri. La dote appare ancora non adeguata, considerando le grandi aspettative che molti territori ripongono in questi strumenti. Bisogna mobilitare più risorse, agganciando fondi strutturali, rendere la dote immediatamente fruibile, accelerare le procedure e gli adempimenti, avviare concretamente coordinamento e cantieri operativi. I Contratti istituzionali di sviluppo non devono poi sovrapporsi in alcun modo all'intervento ordinario e straordinario per lo sviluppo delle aree interessate. La doti dei Cis devono essere aggiuntive e non sostitutive rispetto alle politiche di convergenza e rilancio.

ART. 78 – MISURE IN FAVORE DEL SETTORE AGRICOLO E DELLA PESCA

Valutazione insufficiente anche per le risorse stanziare per i comparti dell'**agricoltura e dell'acquacoltura**: il fondo Istituito al Mipaaf di appena 150 milioni non risponde con adeguatezza alle gravi criticità di un settore colpito duramente dalla contrazione dell'export e del turismo oltre che dalla chiusura delle attività di ristorazione.

Complessivamente, nel decreto-legge si riflette una logica di tamponamento che dà prime risposte ma mal si concilia con l'esigenza di fornire certezze durature alla tenuta dell'occupazione, delle imprese, dei mercati.

Manca adeguato sostegno di filiera, specialmente nei settori di commercio e turismo e, più in generale, una prospettiva di rilancio economico che richiede visione, strategia, progettualità, strumenti e risorse, nonché l'attivazione di tutti gli investimenti produttivi che il Paese è in grado di esprimere, a cominciare dai 130 miliardi pronti per le infrastrutture.

Per questo, e coerentemente con queste linee, la CISL chiede interventi correttivi e migliorativi a partire dall'iter parlamentare di conversione.

FISCO

Le principali misure di carattere fiscale si concretizzano in rinvii di termini e scadenza per consentire un recupero della capacità di pagamento di persone fisiche ed imprese, in crediti d'imposta o in contributi erogati direttamente.

In termini complessivi riteniamo che le misure fiscali siano assolutamente necessarie e nel merito condivisibili, in un'ottica di solidarietà nazionale per sostenere e tutelare i lavoratori e il sistema produttivo che sono stati principalmente interessati dagli effetti negativi dovuti all'attuale stato di emergenza del Paese.

Riteniamo che si debba procedere per aggiustamenti successivi, parametrando le sospensioni ed i rinvii degli adempimenti tributari in base all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica, in vista di un prolungamento prevedibile dello stato emergenziale e delle misure restrittive oltre le date già previste dai DPCM che si sono susseguiti nell'ultimo mese. Riteniamo inoltre che si debba puntare su una semplificazione degli adempimenti e delle procedure

ART. 62 – SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Il termine del 31 maggio per i pagamenti senza sanzioni e interessi in un'unica soluzione va valutato in base all'evoluzione dell'emergenza e, nel caso, posticipato, tenendo conto della effettiva ripresa, anche parziale, dell'attività produttiva.

Condivisibile la rateazione in cinque quote, laddove il fermo delle attività non si protragga nel tempo.

ART. 63 – PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI

L'articolo, che prevede un premio di 100 euro per il mese di marzo per i lavoratori dipendenti con reddito fino a 40.000 euro che restano sul posto di lavoro, prevede un impiego complessivo di risorse pari 880 mln.

Tali risorse, calcolate dalla relazione tecnica sulla base delle restrizioni imposte fino al 21 marzo, riteniamo che debbano essere mantenute allo scopo, nonostante le ulteriori misure restrittive previste dall'ultimo DPCM 22 marzo che determinano un'ulteriore restrizione ovvero l'arresto di tutte le attività non considerate essenziali. Conseguentemente si ritiene che l'importo del premio individuale possa essere rivisto verso l'alto perché l'insieme delle risorse dovrà essere concentrato proprio sulle attività essenziali (dalla pubblica amministrazione ai trasporti, il commercio, la distribuzione e più di tutti gli addetti alla sanità); si potrebbe inoltre prendere in esame la possibilità di aumentare il tetto al di sotto del quale si percepisce, e comunque va considerata l'estensione temporale della misura in base all'evoluzione della situazione emergenziale.

ART. 64 – CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Consideriamo quanto mai indispensabile il credito di imposta al 50% per la sanificazione degli ambienti di lavoro previsto.

La CISL ritiene opportuno monitorare l'ammontare di tali spese per verificare se il limite complessivo dei 50 milioni di euro sia sufficiente. La sanificazione, infatti, è uno dei presupposti imprescindibili per garantire e tutelare la salute di tutti i lavoratori.

La misura andrebbe consolidata per promuovere buone pratiche anche oltre gli obblighi di legge e rispondere al bisogno di estendere rapidamente l'applicazione del Protocollo interconfederale di Regolamentazione delle misure di contenimento del Covid19 nei luoghi di lavoro.

ART. 65 CREDITO D'IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI

Viene dato dare un primo, parziale, ristoro agli esercenti di botteghe e negozi prevedendo il credito di imposta del 60% sul canone di locazione di marzo.

Poiché è prevedibile che le attività non potranno riprendere nell'immediato, va valutata l'estensione temporale, in base all'evoluzione della situazione, poiché in assenza di ricavi la criticità è

rappresentata dall'assenza di liquidità. Negozi e botteghe sono il cuore delle nostre città e senza un sostegno il rischio è quello della desertificazione.

ART. 67 – SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALL' ATTIVITA' DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI

E' condivisibile la sospensione delle attività di accertamento, controllo, riscossione.
Sottolineiamo comunque che per la CISL la lotta all'evasione fiscale è e resta una priorità e che come appare evidente ancora di più in questi giorni, il nostro sistema sanitario può cercare di far fronte efficacemente all'enorme sforzo della crisi epidemiologica in atto grazie ai lavoratori e grazie alla fedeltà fiscale di milioni di contribuenti.

PREVIDENZA

ART. 34 – PROROGA TERMINI DECADENZIALI E PRESCRIZIONE PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE

Condividiamo la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione prevista dal 23 febbraio al 1 giugno 2020 per tutte prestazioni previdenziali, assistenziali e di carattere assicurativo.
Riteniamo, tuttavia, che la data di scadenza della stessa dovrà essere valutata ed eventualmente prorogata alla luce dell'evolversi dell'emergenza in corso.

ART 36 – PATRONATI

È quanto mai opportuna la semplificazione massima delle procedure per il rilascio del mandato di patrocinio ai patronati che si trovano a dover prestare assistenza per la presentazione delle domande di prestazione ai cittadini in questa difficile situazione. In tal senso ci pare ambiguo l'inciso che rimanda alla "regolarizzazione" del mandato di patrocinio una volta terminata l'emergenza.

ART. 37 - SOSPENSIONE DEI TERMINI PER VERSAMENTI CONTRIBUTIVI COLF E DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI

Condividiamo il differimento dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e i premi assicurativi al 10 giugno 2020, così come la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi dal 23 febbraio al 30 giugno, fermo restando che dovrà in ogni caso essere monitorato l'andamento dell'emergenza per valutare la necessità di eventuali proroghe.

ART. 41 - SOSPENSIONE ATTIVITÀ COMITATI INPS

La necessità della sospensione delle attività dei Comitati INPS è comprensibile in situazione di emergenza soprattutto alla luce della sopra richiamata sospensione dei termini di decadenza e prescrizione delle prestazioni.

Non deve comunque in alcun modo pregiudicare i diritti degli assicurati né la rappresentanza delle parti sociali in questi organismi, che dovranno riprendere la loro attività non appena possibile.

ART. 42 - SOSPENSIONE TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA DELLE PRESTAZIONI INAIL E ALTRE DISPOSIZIONI INERENTI IL CONTAGIO DA SARS-COVID-19

Condividiamo la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione delle domande di prestazione all'INAIL e i termini di revisione della rendita fino al 1 giugno, fermo restando la valutazione della proroga in base all'andamento dell'emergenza.

Inoltre è assolutamente necessario tutelare al massimo i lavoratori che risultassero colpiti dal Covid-19 per ragioni di lavoro assicurando ad essi tutte le tutele previdenziali e assicurative necessarie.

ARTT. 60 e 61 – RIMESSIONE E SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI

Il differimento di soli 4 giorni dei termini per i versamenti previsti nei confronti delle PA (dal 16 al 20 marzo) e la più ampia sospensione dei versamenti previdenziali, assistenziali e premi INAIL dal 2 marzo fino al 30 aprile per i settori elencati nel decreto legge in corso di conversione sono, alla luce delle ultime disposizioni contenute nel DPCM del 22 marzo 2020, in larga parte superate dall'ampliamento dei settori produttivi obbligati alla sospensione delle attività. E' quindi necessario un adeguato coordinamento delle disposizioni in base alla evoluzione della regolamentazione d'urgenza.

Inoltre chiediamo che la sospensione dei termini per i versamenti contributivi sia estesa anche ai contributi previsti per le forme di previdenza complementare e i fondi pensione.

POLITICHE SOCIALI

ART. 35 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Si tratta di misure che opportunamente dilazionano una serie di scadenze a fronte della oggettiva difficoltà da parte degli Enti del Terzo Settore in questa fase emergenziale di svolgere le assemblee per deliberare importanti atti che regolano la vita associativa.

ART. 47 - STRUTTURE PER LE PERSONE CON DISABILITÀ E MISURE COMPENSATIVE DI SOSTEGNO ANCHE DOMICILIARI

La norma interviene sia rendendo più stringenti le precedenti disposizioni generali sia intendendo mettere ordine in una materia che ha visto comportamenti non omogenei da parte delle Regioni. Il legislatore opta per una chiusura generalizzata dei centri semiresidenziali rivolti specificatamente alle persone disabili, vista la prevalente necessità di prevenzione dal contagio.

*Viene prevista, opportunamente, la sola deroga per quelle realtà a forte caratterizzazione sanitaria che erogano **prestazioni non differibili, anche se nel testo non si specifica quali esse siano.** Inoltre va esplicitato in questi casi **l'obbligo di fornitura e utilizzo dei corretti dispositivi di protezione individuale in assenza dei quali i servizi non devono essere riconvertiti o svolti (o sospesi) .***

*Deve essere chiarito che **anche per i servizi in oggetto vale l'autorizzazione alla P.A.** del pagamento dei servizi sospesi e della possibilità di riconversione – **prevista nell'articolo successivo** – con le integrazioni richieste.*

ART. 48 - PRESTAZIONI INDIVIDUALI DOMICILIARI

Positiva la previsione che, nel periodo di sospensione dei servizi educativi e scolastici e delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità le pubbliche amministrazioni garantiscano prestazioni alternative (domiciliari a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie nei centri stessi).

*Si osserva in generale che **tutta la rete dei servizi sociali e socio assistenziali territoriali, che si rivolge ad una platea di persone in condizioni di particolare fragilità, risulta in difficoltà e con la necessità di rafforzare e riconvertire tipologie di servizi** ed attività **garantendo** le indispensabili condizioni di sicurezza sanitaria, basti fare riferimento alla complessa condizione dei senza fissa dimora o delle persone immigrate.*

In particolare:

- **è indispensabile che le strutture residenziali anche di natura sociale - come le case di riposo e simili - siano parificate a quelle sanitarie fornendo tutti i dispositivi di prevenzione, l'assistenza ed il personale adeguato ad affrontare questa fase emergenziale. Si tratta di una condizione nella quale intervenire con urgenza perché interessa ad esempio un numero notevole di anziani - oltre 285 mila tra strutture socio sanitarie e sociali - nelle quali si sono già sviluppati importanti focolai di infezione in varie località italiane che hanno coinvolto gli ospiti, gli operatori e poi le stesse intere comunità locali con esiti infausti e drammatici;**
- le attività di sostegno domiciliare per tutte le categorie di utenza vanno sostenute in questa fase di distanziamento sociale e quindi di espansione della domanda (si pensi ad esempio alle dimissioni precoci dagli ospedali, all'ulteriore indebolimento delle reti familiari per via dell'epidemia stessa, ecc.). Per cui, è nostro parere, che oltre alla possibilità di riconversione è **necessario un incremento delle risorse nazionali** (Fondo nazionale politiche sociali e Fondo per le Non autosufficienze) **per i servizi domiciliari territoriali che risultano già insufficienti in tempi ordinari.**

Tali considerazioni in generale confermano la nostra posizione in ordine alla necessità di una **legge quadro a sostegno della non autosufficienza** per la quale continueremo a sentirci impegnati.

Le previsioni del DL in esame, richiedono inoltre capacità progettuale e di gestione amministrativa da parte degli Enti pubblici territoriali (si pensi alla delicata questione della coprogettazione) per cui, per evitare di creare ulteriori diseguglianze e disomogeneità, andrebbe previsto un orientamento ed accompagnamento organizzato dal livello regionale. A tale proposito è utile ricordare che l'art. 9 del precedente DL 14/2020, ha già previsto la facoltà per le Regioni e le Province autonome, ma limitatamente alle sole prestazioni sanitarie e socio sanitarie per persone disabili particolarmente fragili, di **istituire unità speciali per garantirne comunque l'erogazione domiciliare invece di quella semiresidenziale.**

E' condivisibile l'autorizzazione alla P.A. del pagamento dei servizi sospesi e di riconversione con pagamento parziale, **esplicitando però l'esclusione del danno erariale**, perché ciò permette di garantire in attività o comunque il reddito agli operatori impegnati nei centri senza dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali o di sostegno al reddito.

Va inoltre assolutamente chiarito che questa possibilità da parte della P.A. di garantire il pagamento delle quote appostate nei bilanci nei casi di sospensione dei servizi deve essere complementare alle prestazioni a sostegno del reddito e non far scattare - come previsto nel Decreto legge - la cessazione delle stesse nella garanzia della retribuzione dei lavoratori.

Infatti con l'attuale prevista cessazione degli ammortizzatori sociali in presenza di riconversione i lavoratori rischierebbero di percepire una retribuzione inferiore anche rispetto al pagamento ex lege delle prestazioni a sostegno del reddito (da tenere presente che per i servizi con compartecipazione dell'utenza la previsione del pagamento di quanto iscritto nel bilancio preventivo non consentirebbe di garantire i pagamenti previsti dagli ammortizzatori sociali, così come per i servizi per i quali in corso d'opera sono state stanziati ulteriori risorse per potenziarli).

Rispetto a queste ultime considerazioni si propongono rimodulazioni e integrazioni all'articolo come di seguito:

1. **Aggiungere in fondo "Nel caso di mancanza delle previste garanzie di sicurezza per operatori e utenti i servizi non possono essere svolti"**
2. **Aggiungere in fondo "L'applicazione di tale procedura non è da considerarsi danno erariale."**
3. *idem*

~~3-~~ 4. I pagamenti di cui ai commi 2 e 3 comportano ~~la cessazione~~ **il riconoscimento parziale fino a concorrenza della retribuzione contrattuale individuale**, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali **di cui al comma 1** ~~resi in convenzione~~, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità'.

Tale previsione si applica anche ai servizi previsti nell'art. 47.

Ribadiamo infine che **nei casi di riconversione va specificato che in carenza di sicurezza e fornitura dei dispositivi di protezione individuale i servizi non possono essere riconvertiti o devono essere sospesi.**

ART.23 - CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO, I LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 26 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335, E I LAVORATORI AUTONOMI, PER EMERGENZA COVID -19)

La previsione di un congedo straordinario rivolto ai genitori era necessaria e attesa, per supportare le famiglie nel far fronte all'emergenza e alla conseguente chiusura delle attività didattiche.

Restano però alcuni dubbi interpretativi in relazione al testo del DL che andranno sciolti, e nello specifico:

- Che sia possibile fruire cumulativamente nello stesso mese di Congedo Covid-19 e Congedo parentale "ordinario";
- Che il Congedo Covid-19 può essere richiesto per ciascun figlio, in possesso dei requisiti previsti;

Si invita inoltre a chiarire il rischio di una disparità di trattamento tra coppie genitoriali inserite nel medesimo nucleo familiare e quelle appartenenti a nuclei differenti, in quanto l'esclusione dal beneficio è prevista nel caso in cui l'altro genitore sia disoccupato, non lavoratore o percettore di di strumenti di sostegno al reddito ma esclusivamente nel caso in cui sia inserito nel medesimo nucleo familiare.

ART.24 - ESTENSIONE DURATA PERMESSI RETRIBUITI EX ART. 33, LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa per lavoratori con handicap in condizione di gravità o che assistono un familiare con handicap in condizione di gravità, come disciplinato dall'articolo 33 comma 3 (e 6) della L.104 del 1992, è incrementato di ulteriori 12 giornate complessive per il bimestre marzo-aprile.

Va definito univocamente che l'estensione prevista ha efficacia sia per i lavoratori che assistono (ex art.33 comma 3 L.104 del 1992) che per i lavoratori con handicap in condizione di gravità (ex art.33 comma 6 L.104 del 1992), come indicato dalla Relazione Tecnica al D.L. e confermato dall'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità istituito presso la Presidenza del Consiglio.

Restano inoltre alcuni ulteriori dubbi interpretativi in relazione al testo del DL che andranno sciolti, e nello specifico:

- Non è chiaro se in caso di presenza di più disabili nel nucleo, i giorni di permesso aggiuntivo si moltiplichino o meno. L'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio da indicazioni in relazione alla loro moltiplicazione.
- Non è chiaro come si calcoli la frazionabilità dei permessi in caso di part time, verticale e orizzontale.

ART.25 - CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO, NONCHÉ DEL SETTORE SANITARIO PRIVATO ACCREDITATO, PER EMERGENZA COVID -19

E' esteso ai genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico il medesimo congedo straordinario specifico previsto per il settore privato, anche in relazione all'estensione normata per i figli con handicap grave, salvo nel caso in cui uno o entrambi i genitori lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici. L'erogazione e le modalità di fruizione sono definite dall'amministrazione pubblica di riferimento.

Il bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting, alternativo al congedo, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1.000 euro per lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato (medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari), e al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza.

L'accesso al bonus sarà disciplinato dall'INPS, che riceverà le domande e provvederà a rigettarle in caso di superamento del limite di spesa previsto (definito in 30 milioni per l'anno 2020) , anche in via prospettica.

E' importante previsione, l'estensione del congedo straordinario al settore pubblico, nonché l'incremento del bonus per personale sanitario e della sicurezza.

ART.26 - MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL PERIODO DI SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO

Per i lavoratori dei settori pubblico e privato con disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L.104/92 o in possesso di certificazione, rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della citata L. n. 104, fino al 30 aprile 2020, i periodi di assenza dal servizio sono equiparati al ricovero ospedaliero. Tali periodi sono equiparati alla malattia ai fini del trattamento economico previsto e non sono computabili ai fini del periodo di comporta.

Restano però alcuni dubbi interpretativi in relazione al testo del DL che andranno sciolti, e nello specifico:

- Che per accedere all'istituto è necessario essere in possesso di certificazione di handicap in condizione di gravità (comma 3) o, alternativamente, di certificazione di handicap (comma 1) con verbale di accertamento da cui si evinca una delle situazioni definite (immunodepressione, esiti da patologie oncologiche, svolgimento di terapie salvavita) o, alternativamente, di certificazione specialistica del SSN o del Medico di medicina generale che attesti una delle situazioni definite ((immunodepressione, esiti da patologie oncologiche, svolgimento di terapie salvavita).
- Che l'equiparazione dell'assenza con il ricovero ospedaliero ha effetto per la retribuzione e il calcolo delle assenze ai fini del comporta, ma non rileva ai fini della possibilità di un parente

o affine di accedere ai permessi ex L.104/92 per la cura del lavoratore disabile in condizione di gravità.

ART. 39 - DIRITTO DI PRECEDENZA LAVORO AGILE

Fino al 30 aprile, i lavoratori del settore privato con handicap in condizione di gravità (art.3 comma 3 legge 104/92) o con una persona con handicap in condizione di gravità nel proprio nucleo familiare, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, salvo che non sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Ai lavoratori del settore privato con gravi e comprovate patologie e ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accesso al lavoro agile.

Importante previsione a tutela dei lavoratori con handicap e gravi patologie.

ART. 40 - SOSPENSIONE DELLE MISURE DI CONDIZIONALITÀ IN RELAZIONE AL COLLOCAMENTO MIRATO

Considerata la situazione di emergenza, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, tra gli altri, gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Essendo inserito nel contesto delle sospensioni della condizionalità, andrà chiarito se l'articolo sospende gli obblighi ex art. 3 e 18 della L.68 del 1999 o si limita a sospendere le procedure legate agli avviamenti e alle chiamate sui presenti, che implicherebbero spostamento fisico delle persone interessate.

ART.47 - STRUTTURE PER LE PERSONE CON DISABILITÀ E MISURE COMPENSATIVE DI SOSTEGNO ANCHE DOMICILIARE

Fatti salvi i congedi e permessi (artt.23 e 24) e i diritti e tutele per l'accesso al lavoro agile (art.39) definiti nel presente decreto, fino al 30 aprile l'assenza dal lavoro di uno dei genitori conviventi di figlio con disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, se preventivamente comunicata e motivata l'impossibilità di accudimento a seguito della sospensione delle attività dei Centri diurni.

CREDITO

ART. 54 - ESTENSIONE DEL COSIDDETTO FONDO GASPARRINI AI LAVORATORI AUTONOMI

L'obiettivo dell'articolo è quello di tutelare la proprietà dell'abitazione e la solvibilità delle famiglie, consentendo ai mutuatari che non sono in grado di far fronte puntualmente alle scadenze rateali, a causa della riduzione del reddito connessa alla perdita del lavoro o al ridimensionamento del fatturato, in seguito alle restrizioni imposte dai provvedimenti di contrasto al coronavirus, di posticipare il pagamento delle rate pendenti nei 18 mesi successivi alla sospensione della prima rata.

Abbracciando questo principio va detto che vi sono numerosi casi in cui il mutuo grava sull'unica abitazione di proprietà che, però, non è codificata come abitazione principale. Si tratta spesso di casi dovuti ad una necessità di diversa residenza connessa al lavoro. Ad ogni buon conto pare opportuno estendere la possibilità di sospensione delle rate anche per coloro che, dipendenti o autonomi, rientrando nelle casistiche previste dal fondo Gasparrini e dall'art.54 del decreto, siano mutuatari per un mutuo contratto sull'unica abitazione di proprietà e non solo per i mutuatari di mutui contratti per l'abitazione principale. Si sottolinea, allo scopo, che il fondo Gasparrini tutela solo la cosiddetta abitazione principale, non sempre coincidente con la cosiddetta prima casa.

Nello spirito della norma pare opportuno sottolineare l'assenza di interventi di potenziamento dei fondi per la morosità incolpevole, a sostegno di quelle famiglie, non proprietarie di immobili, che dovessero trovarsi nella condizione di non poter più sostenere gli oneri della locazione della propria abitazione a seguito di eventi analoghi a quelli tutelati attraverso il fondo Gasparri.

Sempre nello spirito della norma, tesa evidentemente ad evitare morosità compromettenti per la vita delle famiglie, occorrerebbe costituire un fondo di garanzia anche per il sostegno al pagamento di rateizzazioni relative a debiti chirografari (piccoli prestiti, carte revolving, credito al consumo, ecc.)

L'utilità di un simile intervento, oltre che nella salvaguardia dei debitori, si manifesterebbe in almeno due questioni rilevanti: il contrasto all'usura, che potrebbe costituire una pericolosa fonte di soccorso per le famiglie in difficoltà, come sempre avviene nei periodi di maggior crisi, e il mantenimento in salute di un comparto finanziario che sarà indispensabile, nel momento della ricostruzione, a finanziare la ripresa dei consumi e che potrebbe essere fortemente depotenziato da una crescita esponenziale del deterioramento dei prestiti in essere.

INFRASTRUTTURE – DEROGHE AL CODICE DEGLI APPALTI

*Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “ Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica Covid-19”, inserisce una **serie di deroghe** che vanno nella direzione opposta dello sviluppo economico. Infatti, se realizzare una struttura in tempi brevi è cosa opportuna, specie in questo particolare momento di emergenza epidemiologica, si pone la domanda se l'efficienza può eludere la procedura. Così come la deroga di somma urgenza sembra essere un modo per il quale si bypassa alcuni fondamenti della trasparenza non avendo meccanismi di controllo adeguati, con il rischio (già ad oggi emerso come riportato negli organi di stampa) delle infiltrazioni malavitose nella realizzazione di servizi, forniture, lavori.*

Con il tragico allarme di queste settimane gli effetti letali della corruzione rischiano di essere amplificati, nella fretta di ottenere gli approvvigionamenti necessari a tamponare lacune e carenze del sistema – del resto gli acquisti straordinari sono da sempre i più vulnerabili agli appetiti di corrotti e corruttori. L'emergenza inasprita da inefficienze frutto di corruzione prepara il terreno a un rischio ulteriore di corruzione.

La preoccupazione è che queste deroghe, più volte richieste da alcune associazioni imprenditoriali e Gruppi Parlamentari, possano trovare conferma anche dopo il termine del periodo di emergenza

In questo senso segnaliamo come particolarmente problematiche le seguenti disposizioni:

ART. 4 – DISCIPLINA AREE SANITARIE TEMPORANEE

Comma 2

ART. 72 – MISURE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Comma 2 lettera a)

ART. 75 - ACQUISTI PER LO SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATICI PER LA DIFFUSIONE DEL LAVORO AGILE E DEI SERVIZI IN RETE PER L' ACCESSO DI CITTADINI E IMPRESE

Comma 1

Comma 2

Comma 3

ART. 86 - MISURE URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI E PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL COVID 19

Comma 2

ART. 99 – EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DEL CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGIC DA COVID 19

Comma 3

ARTICOLO 120 – PIATTAFORMA PER LA DIDATTICA A DISTANZA

Comma 3

INTEGRAZIONE MEMORIA CISL

per la Commissione Bilancio del SENATO

su **disegno di legge A.S. 1766** (Conversione in legge del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all' emergenza epidemiologica COVID – 19*)

ART. 14 - ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA

La misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h) del decreto - legge 23 febbraio 2020 n. 6 non si applica ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori. I lavoratori di cui al precedente periodo sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid -19

Si richiede la soppressione dell'intero articolo per una forma di discriminazione tra tipologia di lavoratori in tema di tutela della salute

ART. 16 - ULTERIORI MISURE DI PROTEZIONE A FAVORE DEI LAVORATORI E DELLA COLLETTIVITÀ

Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

Dovrebbe essere eliminato completamente tutto il comma 2, perché nel comma 1 si fa riferimento ai lavoratori mentre nel comma 2 si fa riferimento a un concetto vago di "individui"

ART. 42 - DISPOSIZIONI INAIL

Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.

Questo comma dovrebbe essere riscritto chiarendo come, in occasione di lavoro ed in itinere, la disposizione sia applicabile ai lavoratori esposti al contagio, nell'esercizio della loro mansione, e a quelli posti in quarantena, durante lo svolgimento del lavoro, precisando anche le

disposizioni riferite al caso di operatori, sempre in aziende del settore privato, nelle quali sia oggettivamente impossibile mantenere la distanza interpersonale di un metro.

SOSTEGNO ALL’AFFITTO AGLI INQUILINI COLPITI DA COVID-19

in questo periodo di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19, desideriamo evidenziare la possibilità, tutt’altro che remota, che, analogamente a quanto già affrontato dal decreto *Cura Italia* in materia di sospensione del pagamento dei mutui per l’abitazione principale, possano emergere difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione da parte delle famiglie affittuarie della propria abitazione, nei casi in cui le riduzioni di attività connesse alle restrizioni necessarie a fronteggiare l’epidemia da coronavirus, ne compromettessero la capacità economica.

Va, peraltro, evidenziato che, mentre i criteri di erogazione dei mutui bancari prevedono che le rate non possano essere di importo superiore ad un terzo del reddito familiare disponibile al netto di altri impegni, nel caso degli affitti, affidati alla libera contrattazione tra privati, le statistiche ci dicono che i canoni equivalgono mediamente al 30% del reddito familiare complessivo, con punte, soprattutto per i redditi più bassi, ben superiori ad un terzo degli stessi.

Va, ulteriormente, sottolineato che le eventuali morosità si riverserebbero a loro volta sulla capacità di reddito dei locatori, la cui economia familiare è spesso sostenuta proprio dall’introito delle locazioni.

Per queste ragioni riterremo necessario, ricorrendo, come nel caso del Fondo Gasparri, al potenziamento di esperienze già consolidate, prevedere all’interno del testo di conversione in legge del decreto, una misura straordinaria a sostegno del pagamento del canone di locazione per nuclei familiari a basso reddito, che abbiano subito una perdita temporanea dello stesso.

Crediamo che, a tale scopo, un incremento della dotazione del Fondo inquilini morosi incolpevoli previsto per il 2020, stimabile in 50 milioni di euro, potrebbe costituire un adeguato sostegno.

Riteniamo altresì che la previsione di cui sopra dovrebbe accompagnarsi ad un allargamento dei soggetti beneficiari, che includa le famiglie che sono in locazione in alloggi di housing sociale e di cooperative di abitanti a proprietà indivisa, che svolgono una funzione di welfare sussidiario rispetto all’accesso alla locazione.